



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI MARSALA**

**TRIBUNALE
DI MARSALA**

PROT. N. 1782

MARSALA, 6 MAGGIO 2022

OGGETTO:

D.L. 24 marzo 2022 n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza - Cessazione dell'obbligo del *green pass* e dell'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) - mantenimento di altre misure.

Visto il D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 pubblicato in G. U. n. 70 del 24.03.2022.

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 1° aprile 2022 - Adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali"-.

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie-.

Vista la circolare n.1 del 29 aprile 2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Vista la circolare m_dg-DOG n.U.112118 del 29 aprile 2022 del Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Viste le disposizioni congiunte emanate dai sottoscritti con decreto n.1344 del 29 marzo 2022, che con il presente provvedimento si intendono revocate.

Considerato che in relazione all'attuale andamento epidemiologico persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da COVID-19, anche successivamente al 30 aprile 2022 e sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 24 marzo 2022 n.24 e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022.

Ritenuto che l'ordinanza del Ministro della funzione pubblica del 29 aprile 2022 nel raccomandare l'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie nei luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico ha rimesso, per il resto, a ciascuna Amministrazione l'adozione delle altre misure ritenute più aderenti alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro in relazione alle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.

tutto ciò premesso si riportano di seguito le principali novità di diretto interesse giudiziario per il periodo successivo al 30 aprile 2022 finalizzate alla progressiva ripresa in via ordinaria delle attività

1. Accesso nelle sedi giudiziarie.

A decorrere dal 1° maggio 2022 per l'accesso nelle sedi giudiziarie non è più richiesta la titolarità del green pass, né per i destinatari dei servizi (art. 9 bis, co. 1, del D.L. 2021, n. 52 sostituito dall'art. 6, co. 2, del D.L. 2022, n. 24, non ancora convertito in legge), né per il personale amministrativo e altri lavoratori (art. 9 quinquies, co. 1, del D.L. 2021, n. 52), né per magistrati, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato (art. 9 sexies, co. 1, del D.L. 2021, n. 52, come modificato dall'art. 6, co. 7 e co. 8, lett. d, del D.L. 2022, n. 24, non ancora convertito in legge).

2. Uso di dispositivi di protezione individuale.

A decorrere dal 1° maggio 2022 cessa anche l'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) sia per accedere nei luoghi al chiuso, sia per intrattenervisi (art. 10 quater, co. 2 e co. 8, del D.L. 2021, n. 52, introdotto dall'art. 5, co. 1, del D.L. 2022, n. 24, non ancora convertito in legge). L'utilizzo delle mascherine, tuttavia, rimane raccomandato dall'ordinanza del Ministro della salute del 28.4.2022 in tutti luoghi al chiuso aperti al pubblico.

Per il personale delle pubbliche amministrazioni, inoltre, ferma rimanendo l'esclusione dell'obbligatorietà, l'utilizzazione è stata raccomandata anche dalla circolare del Ministro della funzione pubblica n. 1/2022 del 29.4.2022 nella quale, inoltre, viene suggerito l'uso delle mascherine FFP2 nei seguenti casi:

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l'accesso in luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l'ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. fragile;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

3. Altre misure.

La richiamata circolare del Ministro della funzione pubblica rimette, per il resto, a ciascuna Amministrazione l'adozione delle altre misure ritenute più aderenti alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La previsione è coerente con la natura propria delle sedi nelle quali si svolgono le attività dei pubblici uffici, che non sono luoghi pubblici, ma luoghi aperti al pubblico nei quali si accede nei modi, nei giorni, negli orari e alle condizioni stabilite da ciascuna Amministrazione, secondo le variabili esigenze imposte dalle specificità di ciascun servizio e dalle altrettanto variabili misure necessarie per garantire, nei diversi contesti, l'effettivo rispetto delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza (safety) dei lavoratori (decreto legislativo 2008, n. 81) e, negli uffici giudiziari, anche delle disposizioni adottate per sicurezza (security) degli uffici e di chiunque si trovi al loro interno (D.M. 28.10.1993 in G.U. 2.11.1993, n. 257), nel rispetto, naturalmente, delle fasce orarie giornaliere minime previste dall'art. 162 della l. 1960, n. 1196 per le attività di front office delle cancellerie e delle segreterie.

Per gli uffici giudiziari del circondario tali specifiche esigenze, sul fronte delle responsabilità datoriali, sono state valutate anche sulla base di quanto evidenziato dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) del Tribunale e della Procura della Repubblica di Marsala il quale, con nota del 4 maggio 2022, ha ritenuto che, per la tutela della salute dei lavoratori, sia necessario mantenere le seguenti misure:

- esclusione di assembramenti e distanziamento sociale;
- limitazione delle capienze di aule e uffici secondo le precedenti indicazioni;
- igienizzazione delle mani;
- disponibilità di prodotto sanificante per le mani;
- cartellonistica informativa;
- corretto utilizzo dei DPI (mascherine FFP2/chirurgiche);
- utilizzo dei parafiato;
- sanificazione periodica giornaliera degli uffici.

Il mantenimento delle misure sopra indicate non può che essere condiviso attese le esigenze di natura sanitaria correlate all'attuale andamento epidemiologico.

DISPONGONO

Il Servizio per la Sicurezza della Procura della Repubblica di Marsala è incaricato della vigilanza.

La comunicazione della presente circolare all'Autorità Sanitaria Regionale, al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore Generale di Palermo, al Prefetto di Trapani, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala, ai Magistrati ed al personale del Tribunale e della Procura della Repubblica, all'Ufficio del giudice di Pace di Marsala e all'Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano e Pantelleria, al Questore di Trapani, ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Trapani, all'Ufficio NEP, agli addetti alla vigilanza e alle società incaricate KSM S.P.A. e Sicurtransport S.P.A.(R.T.I.), al RTI DUSSMANN/SIRAMM e, in particolare, alla società Dussmann Service S.r.L - capogruppo - (che si occupa dei servizi di pulizia ed igiene ambientale, del servizio di reception e del servizio di facchinaggio), alle OO.SS. e RSU.

La presente circolare formerà oggetto di diramazione interna nell'ambito di ogni ufficio, sarà pubblicata sui siti internet istituzionali, affissa in modo visibile nelle bacheche e resa disponibile all'ingresso delle sedi giudiziarie.


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.

Calogero Piscitello



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Alessandra Camassa



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Fabio Maiani

